

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P65/4122 sott. 46

Roma, 13 marzo 2003

OGGETTO: Decreto Ministeriale 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche o private”. -

Con riferimento al quesito posto dall’XXXX della provincia di Milano, si ribadisce che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. C), rientrano nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002 le strutture ambulatoriali che erogano prestazioni di assistenza specialistica.

In ogni caso si ritiene che le misure di sicurezza antincendio previste al Titolo IV dell’allegato al citato decreto, possano trovare applicazione, per analogia, anche nel caso di strutture ambulatoriali non ricadenti nella suddetta fattispecie.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato il quesito pervenuto dall’XXXX della provincia di Milano, inerente l’applicabilità del decreto in oggetto alle strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica (ambulatori di medicina di base e/o ambulatori di pediatria di base, ecc.).

Al riguardo, tenuto conto della definizione di ambulatorio di assistenza specialistica riportata nell’allegato al D.P.R. 14.01.1997 (..struttura o luogo fisico, intra od extraospedaliero, preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapie e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno), si ritiene che le strutture indicate nel quesito siano comprese all’art. 1, lettera c) del decreto in oggetto, per le quali si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV.

Richiesta dell’ASL

Con riferimento al decreto in oggetto specificato,

visto lo “Scopo e campo di applicazione” del decreto (art. 1 stesso decreto),

vista altresì la nota della Giunta Regionale - Direzione Generale Sanità prot nr. H1.2002.0055672 del 24/10/02,

considerato che le strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale (ambulatori di medicina di base e/o ambulatori pediatrici di base, ecc.) molto spesso hanno affluenza di pubblico considerevole e non sempre programmabile su appuntamento (come invece normalmente avviene per le strutture specialistiche di cui all’art. 1, comma 1, lettera C del succitato Decreto),

si ritiene che gli “Obiettivi” di cui all’art. 2 stesso decreto dovrebbero essere raggiunti, a maggior ragione, anche nelle suddette strutture non specialistiche.

Si chiede pertanto di conoscere il parere delle SS.LL. in merito all’applicazione o meno del decreto in oggetto anche alle strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale.

Inoltre, con riferimento al campo di applicazione del DPR 14/1/97 che contempla anche le strutture “Sanitarie Assistenziali”, si richiede competente parere delle SS.LL. in ordine alla estensibilità del DM in oggetto anche alle strutture di cui al P.R.S.A. 1988/90 e s.m.i.

In attesa di cortese riscontro, si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.